



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fomovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7.TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 09 ottobre 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un ulteriore incontro nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii. avviata da TCL SPA.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Francesco Maria Sicari e Roberto Spingardi, assistiti da Roberto Ventura;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Lucia Anile;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per UILTuCS Naz.le, Roberto Frizzo, in forza di delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente rappresentanza delle strutture sindacali aziendali e territoriali, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

1. TCL spa - azienda operante nel settore del turismo e non destinataria di ammortizzatori sociali a regime - con comunicazione del 05.05.14 ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando n. 55 esuberi, su un organico complessivo di 217 dipendenti;
2. con successiva nota pervenuta in data 07.07.14 (prot. n. 14191 del 10.07.14) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura avviata e, pertanto, con nota del 28.07.14 (prot. 15465) il Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 06.08.14, alla quale hanno fatto seguito gli incontri ministeriale del 10.09.14, 22.09.14 e 01.10.14, rinviati alla data odierna su richiesta delle Parti, come da verbali agli atti del Ministero;
3. nel corso dei numerosi incontri tenutisi in sede territoriale e presso lo scrivente Ministero, le Parti si sono approfonditamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale aziendale, oggetto della comunicazione di avvio della presente procedura, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In esito alla riunione odierna le Parti si sono date atto che, a seguito del proficuo esame congiunto svoltosi, gli esuberi inizialmente dichiarati dall'Azienda, pari a n. 55 unità lavorative - per effetto di

ricollocazioni nell'ambito della organizzazione aziendale e di dimissioni - si sono ridotti a n. 36 unità, di cui n. 10 nel reparto booking, n. 11 nel reparto manutenzione, n. 04 nel reparto sales&marketing e n. 11 nel reparto direzione amministrazione e personale. Con riguardo alle citate eccedenze residue, le Parti concordano, al fine di evitare soluzioni traumatiche per i livelli occupazionali, di ricorrere ad un periodo di Cig in deroga, che sarà accompagnato da un pacchetto di misure di ricollocazione del personale, come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

CONSIDERATI

il Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85, e la Circolare n. 19 dell'11.09.14.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, alla Div. IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga per crisi aziendale, con riguardo ad un numero massimo di 36 lavoratori, di cui n.08 della Regione Toscana, n. 03 della Regione Veneto e n. 25 della Regione Lazio.
2. La Cig a zero ore - stante la soppressione delle funzioni dichiarate in esubero - sarà richiesta per il periodo complessivo decorrente dal 13.10.14 e sino al 31.12.14.
3. La Società anticiperà ai singoli lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente D.G. della tutela dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione - da produrre entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro - e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.
6. Le Parti concordano in ordine all'attuazione delle seguenti misure di gestione degli esuberi, specificate nel dettaglio in separata intesa tra le Parti:







- la Società si farà parte attiva al fine della ricollocazione delle figure addette alla manutenzione presso soggetti terzi che gestiranno la relativa attività, delle figure addette al

booking presso altre società del Gruppo e di n. 01 magazziniere in altri servizi presso il soggetto appaltatore;

- la Società offrirà, inoltre, la possibilità di ricollocazione nell'ambito della propria struttura organizzativa attraverso la trasformazione dell'orario di lavoro da full-time a part-time nel reparto amministrazione, nonché attraverso il mutamento di mansioni e l'offerta di incarichi di agente;
- quale ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, la Società potrà collocare in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento un numero massimo di 36 lavoratori, di cui n. 10 nel reparto booking, n. 11 nel reparto manutenzione, n. 04 nel reparto sales&marketing e n. 11 nel reparto direzione amministrazione e personale. La collocazione in mobilità, a tali condizioni, potrà avvenire - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 ss.mm.ii., in deroga al termine legale di 120 giorni - entro e non oltre il 31.12.14. Ai lavoratori che non si opporranno sarà erogato incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
- Le Parti concordano, infine, che l'applicazione del presente accordo, sarà oggetto di verifiche in sede territoriale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91 ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente accordo di Cig in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto

 James
 Paul
 Roberto
 Roberto
 Roberto
 Roberto